

Repertorio n. 45.536

Raccolta n. 27.477

— **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** —

— REPUBBLICA ITALIANA —

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo, alle ore sedici e minuti venti.

In Gallarate, nel mio studio in piazza Garibaldi n. 8.

Avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

— e' comparsa la signora —

**IARDINO MARIA ROSARIA**, nata a Gragnano (NA) il giorno 15 aprile 1966, residente in Milano (MI), via Cesare Airaghi n. 30, codice fiscale RDN MRS 66D55 E131S

della cui identita' personale io Notaio sono certo, che, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

— **"Fondazione The Bridge"** —

con sede in Milano (MI), via Raffaele Lambruschini n. 36, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Milano Monza Brianza Lodi al numero MI-2093996, ed al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia con il numero 2820 in data 11 aprile 2016, codice fiscale 97734840156

costituita con atto a mio rogito in data 12 novembre 2015 rep.n. 32512/19357, registrato a Varese il 19 novembre 2015 al n.29032 serie 1T, ed attualmente regolata dallo statuto allegato all'atto a mio rogito in data 29 maggio 2018 rep.n. 40561/24364, registrato a Varese il 31 maggio 2018 al n.15522 serie 1T,

mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione convocato per oggi, a quest'ora ed in questo luogo in sede straordinaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

— **ORDINE DEL GIORNO** —

1. Modifica Statuto Fondazione.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue:—

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona della comparente la quale, su designazione unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da segretario e successivamente constata e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente riunione e' stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo mail inviata in data 25 febbraio 2020 risultante dai relativi rapporti di trasmissione, e quindi con mezzi idonei ad assicurare le prove dell'avvenuto ricevimento, quali risultano dalla documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

- che del Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti, oltre alla comparente quale Presidente, anche i

**Andrea Tosi Notaio**  
Gallarate Tel. 0331 776172

signori SORGENTE ANTONELLA ELIANA e GORI ANDREA (Vice Presidente, collegato in teleconferenza), mentre ha giustificato la propria assenza il signor REZZA GIOVANNI;—  
- che e' presente il Revisore Legale signor CARENZI dott. GIOVANNI PAOLO.———

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costituzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti attestando che la presente riunione e' validamente costituita e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.———

Tutto cio' constatato, il Presidente ricorda ai presenti che con decisione del Consiglio di Amministrazione in forma scritta in data 26 febbraio 2020 perfezionatasi in data 2 marzo 2020, approvata dai Fondatori con deliberazione in forma scritta in data 2 marzo 2020 perfezionatasi in pari data, e' stata deliberata la modifica del vigente statuto della Fondazione, con la precisazione che le modifiche statutarie attengono sostanzialmente l'introduzione della previsione del Comitato Strategico quale ulteriore organo della Fondazione nonche' l'eliminazione dei diritti spettanti al socio fondatore "NPS Italia Onlus", a seguito della volonta' di rinuncia espressa dal medesimo con lettera in data 19 dicembre 2019.———

Il Presidente passa brevemente in rassegna gli articoli oggetto di modifica (10, 11, 13, inserimento di un nuovo articolo che assume il numero 18 con rinumerazione dei seguenti, nonche' 22 ora 23) ed inizia a darne lettura ai presenti, i quali lo dispensano dal farlo dichiarando di averne gia' preso visione e conoscenza in precedenza.———

Il Revisore Legale in carica si associa alla proposta innanzi formulata confermandone l'opportunita'.———

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente ed il parere favorevole espresso dal Revisore Legale, dopo breve discussione, tenuto conto della preventiva approvazione dei Fondatori espressa con deliberazione in forma scritta in data 2 marzo 2020, con il voto unanime dei presenti (personalmente ed in teleconferenza)———

#### DELIBERA

1) Di approvare un nuovo testo di statuto contenente in particolare l'introduzione della previsione del Comitato Strategico quale ulteriore organo della Fondazione nonche' l'eliminazione dei diritti spettanti al socio fondatore "NPS Italia Onlus", e precisamente di modificare gli articoli 10, 11 e 13, di inserire un nuovo articolo che assume il numero 18 con rinumerazione dei seguenti, e di modificare l'articolo 22 ora 23 dello statuto che, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nella sua versione aggiornata a seguito delle modifiche innanzi approvate riguardanti esclusivamente i detti articoli.———

2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare tutte le pratiche e formalità occorrenti per l'adempimento ed esecuzione di quanto sopra deliberato, e quindi procedere alla comunicazione della presente delibera alla Regione Lombardia, nei modi di rito, con l'espressa facoltà di introdurre da solo nel presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore sedici e minuti quaranta.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura alla comparsa che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e minuti quarantacinque, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa della parte.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, questo atto consta di due fogli di cui occupa intere quattro facciate e fin qui della quinta.

In originale firmato:

MARIA ROSARIA IARDINO

ANDREA TOSI Notaio

## **STATUTO**

### **Art. 1 (Costituzione)**

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione The Bridge**", con sede in Milano; il Consiglio di Amministrazione ha facolta' di deliberare il trasferimento della sede legale altrove (purche' nell'ambito della stessa provincia).

Essa risponde ai principi e si colloca nell'ambito del piu' ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, ma si caratterizza ed inquadra nella fattispecie speciale della Fondazione di Partecipazione, figura giuridica atipica di elaborazione dottrinale che racchiude gli elementi caratterizzanti della fondazione combinati con alcune peculiarita' della associazione e realizza un modello di organizzazione collettiva distinto dalle figure tipizzate del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

### **Art. 2 (Scopi)**

La Fondazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo e sostenendo attivita' di ricerca scientifica, istruzione e formazione nell'ambito della prevenzione, dell'organizzazione e gestione della cura delle malattie in genere e specialmente di quelle infettive e delle problematiche sociali e sociosanitarie ad essa connesse; a tal fine potra':

\* realizzare in proprio e promuovere la ricerca medico scientifica nel campo della salute umana, con particolare, ancorche' non esclusivo, riferimento all'infezione da HIV e HCV e alle altre malattie infettive;

\* realizzare in proprio e promuovere la ricerca organizzativo-gestionale in ambito sanitario e sociosanitario, con particolare, ancorche' non esclusivo, riferimento alla cura dell'infezione da HIV e HCV e delle altre malattie infettive, alla medicina di genere e alla innovazione delle cure;

\* favorire la condivisione dei risultati delle ricerche scientifiche nei settori sopraindicati, promuovere la formazione e l'aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari;

\* diffondere la cultura della prevenzione e della cura di tali malattie con attivita' di formazione professionale rivolta ad operatori e popolazione in generale;

\* sviluppare iniziative e approfondimenti nell'ambito della salute umana, con interventi mirati in particolare ancorche' non in via esclusiva alla prevenzione e al contrasto di comportamenti pericolosi per il benessere individuale e collettivo.

La Fondazione opera altresì nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore dei malati, in quanto connessa all'attivita' di cui sopra nell'ottica di una cura

integrale della persona. In particolare interviene ovunque si renda opportuno per mettere in atto iniziative contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti ammalati.

Inoltre, anche in continuita' con gli scopi e le finalita' sopra riportate, la Fondazione potra' erogare servizi e svolgere attivita' di ricerca in ambito sociale e socio-assistenziale utilizzando metodologie e tecniche finalizzate a contribuire all'evoluzione delle politiche pubbliche.

### **Art. 3 (Attivita' strumentali)**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potra' tra l'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, svolgere le seguenti attivita' strumentali, e precisamente:

- a) reperire risorse finanziarie per attuare direttamente e/o finanziare attivita' di ricerca scientifica a carattere clinico, promosse e gestite direttamente o da enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche o private, universita' e terzi in genere, pubblici e privati;
- b) promuovere e finanziare ricerche e studi clinici e organizzativi attinenti al proprio scopo;
- c) erogare borse di studio per la ricerca scientifica nei campi sopra indicati;
- d) stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per l'affidamento a terzi di parte delle attivita' di ricerca come sopra descritta nonche' di studi specifici;
- e) promuovere ed organizzare, occasionalmente e nei limiti di legge, raccolte pubbliche di fondi destinati alle attivita' istituzionali;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, congressi, corsi di formazione e aggiornamento e seminari, sul tema della salute umana, ivi compresa la lotta all'AIDS e alle malattie infettive, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attivita' della Fondazione e il Pubblico;
- g) svolgere attivita' di mediatore tra diversi stakeholder e attivita' di affiancamento di specifici interlocutori nel disegno e nell'implementazione di interventi nel campo delle politiche socio-sanitarie e sociali;
- h) effettuare azioni di monitoraggio e valutazione aventi per oggetto politiche pubbliche in ambito sociale e socio-sanitario;
- i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- l) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- m) svolgere, in via accessoria o strumentale al

perseguimento dei fini istituzionali, attivita' di diffusione dei risultati dell'attivita' di ricerca come sopra descritta, e materiale divulgativo e d'informazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

n) svolgere attivita' di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sulle problematiche sociali connesse alle malattie sopra indicate, anche mediante campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione rivolte ai cittadini ed - in genere - promuovere attivita' rivolte alla cura degli aspetti sociali e psicosociali correlati alle problematiche medico - sanitarie, nell'ottica di una cura integrale della persona;

o) svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali;

p) promuovere qualsiasi progetto od iniziativa destinato al perseguimento dei suoi stessi scopi o di fini analoghi; attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunita'; promuovere una maggiore sensibilita' e consapevolezza della comunita' circa i bisogni e le potenzialita' nell'ambito dei settori in cui opera, anche attraverso convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; assistere tutti coloro che intendono donare o partecipare - operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali - alla diffusione di una cultura della partecipazione e della donazione, offrendo anche la possibilita', al proprio interno, di attivare iniziative di partecipazione o costituire fondi con caratteristiche e finalita' specifiche, purché nei limiti delle proprie finalita' statutarie.

La Fondazione puo' inoltre svolgere tutte le attivita' connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali al conseguimento del proprio scopo e finalita', purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Non e' consentito svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali.

#### **Art. 4 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Fondazione e' costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale versato dai soci Fondatori, quale risulta dall'atto costitutivo e da ulteriori conferimenti ed elargizioni erogate dagli stessi e dai Sostenitori al fine di incrementare la dotazione patrimoniale;

- da contributi, lasciti e donazioni ed in generale da ogni altra entrata da parte di persone fisiche, societa' ed enti pubblici e privati con espresso vincolo di destinazione di incremento del patrimonio;

- da beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incremento del patrimonio;

- da entrate ed apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, che dovra' essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la necessita' di impiego ed utilizzo per le finalita' istituzionali.

**Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del patrimonio)**

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonche' le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste espressamente da disposizioni di legge inderogabili.

**Art. 6 (Risorse economiche)**

I mezzi ordinari per l'attivita' della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attivita', da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonche' da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

**Art. 7 (Fondatori)**

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche o gli enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Ai Fondatori sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Legale o dei membri del Collegio dei Revisori, con decisione presa con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori stessi, nonche' i poteri di approvazione delle modifiche dello statuto e dell'eventuale scioglimento della Fondazione, con le medesime maggioranze.

Successivamente, possono essere ammessi alla qualifica di Fondatori, con delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, da prendersi con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione, con un conferimento *tantum* o un impegno di conferimento pluriennale in risorse finanziarie o beni di entita' determinante per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, con la precisazione che l'importo minimo di riferimento per il riconoscimento della qualifica di nuovo socio fondatore viene stabilito ed aggiornato ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione.

Il giudizio di ammissione espresso dal Consiglio di

Amministrazione e' inappellabile.

Allo stesso modo la qualifica di Fondatore puo' essere successivamente conferita, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata col voto unanime dei suoi componenti, anche senza il versamento di alcun contributo, a persone o enti che si siano particolarmente contraddistinti per una attivita' meritoria nei settori di operativita' della Fondazione.

#### **Art. 8 (Sostenitori)**

Possono essere ammessi alla qualifica di Sostenitori, nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera da assumersi con il voto favorevole di due terzi dei propri membri, le persone fisiche e giuridiche o gli enti che condividendo gli scopi sociali della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della stessa, apportando risorse finanziarie o beni, mediante un significativo contributo ovvero mediante un conferimento rilevante della propria opera anche professionale, nei modi e nei termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che per contributo significativo si intende l'erogazione di importo almeno pari o superiore all'ammontare stabilito come limite di riferimento dal Consiglio stesso, il tutto salvo quanto previsto e specificato in sede di atto costitutivo.

Il giudizio di ammissione espresso dal Consiglio di Amministrazione e' inappellabile.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo e' stato regolarmente versato, o la prestazione regolarmente eseguita, ovvero secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed in ogni caso si perde automaticamente decorsi due esercizi dall'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima prestazione rilevante a favore della Fondazione.

#### **Art. 9 (Esclusione e recesso)**

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri, delibera l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni o i conferimenti di cui ai precedenti articoli dello statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi sociali della Fondazione;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione ai pubblici uffici o incapacita' ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso di persona giuridica l'esclusione e' automatica nell'ipotesi di estinzione o apertura di una procedura di liquidazione, cosi' come la dichiarazione di fallimento e/o l'apertura di altra procedura concorsuale; la ricorrenza di tali casi di esclusione automatica viene riconosciuta e



accertata con determinazione del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori ed i Sostenitori possono in qualsiasi momento recedere ai sensi di legge dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun titolo alla restituzione delle quote o dei contributi versati, ne' alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 10 (Organi della Fondazione)**

Sono organi della Fondazione:

- \* il Consiglio di Amministrazione;
- \* il Presidente;
- \* il Vice Presidente;
- \* il Comitato Scientifico;
- \* il Collegio dei Sostenitori;
- \* il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori;
- \* il Comitato Strategico.

#### **Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)**

La Fondazione e' retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di nove nominati, senza vincolo di mandato, dai Fondatori ovvero, in difetto, da un Comitato di nomina appositamente costituito ed operante sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il primo Consiglio di Amministrazione e' indicato nell'atto costitutivo.

Spetta al Collegio dei Sostenitori la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Collegio dei Sostenitori non risultasse ancora costituito, l'intero Consiglio di Amministrazione sara' nominato dai Fondatori.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente nonche' il Vice Presidente.

I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni o revoca ovvero per esclusione per giusta causa; sono giuste cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- \* il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- \* l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- \* il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilita'.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo annuale del quinto esercizio e sono eleggibili per non piu' di due mandati consecutivi; con riferimento a tale limite si considerano esclusivamente i mandati aventi durata piena o di almeno la meta' della durata statutariamente prevista, fermo restando in ogni

caso che nessun consigliere potra' rimanere in carica per piu' di dieci esercizi consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione - come pure qualora uno o piu' membri dello stesso cessino per qualunque causa - la nomina o la sostituzione avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche se uscente o dimissionario.

Nel caso di cessazione dalla carica di un Amministratore, per qualsiasi causa, si dovra' provvedere alla sua sostituzione, sempre da parte di chi aveva provveduto alla sua nomina, entro 30 (trenta) giorni. I nuovi consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa nel corso del mandato dureranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione esistente.

In caso in cui venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende decaduto e deve essere rinnovato; il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario sono di regola onorifiche, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed eventuali indennita' approvate dal Consiglio stesso a favore del Presidente o di singoli Amministratori per incarichi speciali o particolari attivita' ovvero piu' in generale dell'impegno assicurato all'attivita' della Fondazione.

### **Art. 12 (Riunioni)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione e' fatta per iscritto al domicilio degli

Amministratori mediante lettera raccomandata, telegramma, fax e mail o altro strumento idoneo a provare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione puo' essere effettuata almeno due giorni prima.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

Per le modifiche statutarie e' necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti.

Il Consiglio puo' riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia in audio-video conferenza o in sola audio conferenza purché in entrambe le ipotesi si verifichino le seguenti condizioni di cui si dara' atto nel relativo verbale:

\* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

\* che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

\* che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, quando la legge lo consenta e nei limiti previsti dalla legge stessa, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non e' soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di piu' documenti, da inviarsi a tutti gli Amministratori e al Revisore Legale o al Collegio dei Revisori, che contengano il medesimo testo di decisione e da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonche' il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli Amministratori adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica o di maggioranze diverse ove previste dal presente statuto e devono essere trascritte senza indugio nel libro

delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le trasmissioni di documenti previste per le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

### **Art. 13 (Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di gestione ed amministrazione della Fondazione, senza eccezione alcuna.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che cio' costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) stabilire le linee generali dell'attivita' della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- b) la scelta dei protocolli di ricerca che saranno effettuati dalla Fondazione; in particolare esamina le proposte di studi di ricerca presentate, ne esprime una valutazione in base a criteri di interesse scientifico, proponendo, ove necessario, eventuali modifiche, ne riconosce la fattibilita' e ne delibera lo scioglimento;
- c) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo;
- d) la formazione e l'approvazione del bilancio consuntivo;
- e) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore e del Segretario, la elezione e designazione dei membri del Comitato Scientifico e le deliberazioni sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni costituite anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, nonche' l'assunzione di deliberazioni sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Scientifico;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali, l'assunzione delle direttive e delibere sulle erogazioni della Fondazione e di quelle concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) le deliberazioni sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in genere ed in particolare anche sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalita', sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi ed assunzioni di partecipazioni in altri enti o societa' di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni in genere ed in particolare di quelli per meglio disciplinare lo svolgimento dell'attivita' della Fondazione ed il suo funzionamento, fermo restando in ogni caso quanto previsto e stabilito dal presente statuto;
- l) l'adozione delle modifiche statutarie, soggette all'approvazione dei Fondatori;
- m) il conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al

Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; la determinazione dei rimborsi spese e di eventuali indennità per attività particolari o incarichi speciali a favore di Presidente e Vice Presidente e degli Amministratori;

n) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, soggette all'approvazione dei Fondatori.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri a terzi nei limiti individuati con propria deliberazione e formalizzati con apposita procura.

#### **Art. 14 (Presidente e Vice Presidente)**

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ed ha tutti i poteri per il buon funzionamento della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- \* convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- \* provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- \* firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- \* adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento e compie ogni atto opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

In caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni; la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 15 (Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e di indirizzo nell'ambito delle linee tecnico scientifiche e dei programmi di attività annuali e pluriennali della Fondazione.

La composizione e l'attività del Comitato Scientifico sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 (Collegio dei Sostenitori)**

Il Collegio dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che provvede altresì alla sua convocazione, anche su istanza di almeno un Sostenitore, con qualsiasi

strumento, anche telematico, che garantisca la ricezione, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con comunicazione con almeno tre giorni di preavviso. Copia dell'avviso deve essere affisso all'albo della Fondazione.

Il Collegio dei Sostenitori e' validamente costituito, in prima convocazione, se e' intervenuta almeno la maggioranza dei partecipanti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione e' validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. Non vi sono limiti di delega passiva.

Il Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Il Collegio dei Sostenitori nomina il suo rappresentante quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra al Collegio dei Sostenitori l'andamento delle attivita' della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Sostenitori puo' formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attivita' e sui programmi della Fondazione.

Il Collegio dei Sostenitori ha accesso agli atti della Fondazione.

#### **Art. 17 (Revisore Legale o Collegio dei Revisori)**

Il Controllo della gestione ed amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, l'accertamento della regolare tenuta della contabilita' ed in particolare i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti contabili sono attribuiti ad un Revisore Legale o ad un Collegio dei Revisori.

Il Revisore o Collegio e' indicato e designato dai Fondatori ed in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il totale dei proventi delle attivita' della Fondazione sia superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), la Fondazione dovra' nominare un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente eletto dai Revisori stessi, e due supplenti. L'obbligo cessa se il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio dei Revisori, le sue funzioni sono espletate da un Revisore Legale.

Sia il Revisore che i membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I Revisori restano in carica cinque esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo annuale del quinto esercizio e sono rieleggibili.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 (Comitato Strategico)**

Il Comitato Strategico ha il compito di contribuire alla stesura del Piano Strategico ed alla verifica della sua attuazione coerentemente alla mission ed alla vision della Fondazione, con specifica funzione di coordinamento e sintesi tra Consiglio d'Amministrazione e Comitato Scientifico quanto alle linee strategiche.

La composizione, che dovrà comunque essere espressione sia del Consiglio d'Amministrazione che del Comitato Scientifico, e l'attività del Comitato Strategico sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 (Direttore della Fondazione)**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore della Fondazione, che sia persona professionalmente qualificata.

Il Direttore della Fondazione è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, e' preposto alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione stessa, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione; provvede all'organizzazione, promozione e realizzazione delle singole iniziative.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore deleghe e poteri per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto d'intervento e non di voto.

#### **Art. 20 (Segretario della Fondazione)**

Il Segretario della Fondazione presenzia a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 (Libri Verbali)**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sostenitori, così come quelli del Comitato Scientifico, devono essere trascritti su appositi, distinti libri, tenuti a norma di legge, in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

#### **Art. 22 (Esercizio finanziario e bilancio)**

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo annuale.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio consuntivo annuale rappresenta le risultanze della contabilità.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 23 (Scioglimento e liquidazione)**

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soggetta all'approvazione del Fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe a quelle della Fondazione, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero, su indicazione della stessa, ad altro ente non lucrativo con finalità analoghe, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

#### **Art. 24 (Norme finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

MARIA ROSARIA IARDINO

ANDREA TOSI Notaio



Registrato a VARESE in data 9 marzo 2020 al n. 7018 serie 1T, esatti euro 200,00.

\*\*\*\*\*

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilita' ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, dieci marzo duemilaventi (10.3.2020)